

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER)

Legge di Bilancio 2023 – FAQ aggiornate dell'Agazia delle Entrate Riscossione del 12 maggio 2023

Sul portale dell'Agazia delle Entrate Riscossione sono state pubblicate le Faq aggiornate relative alla Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Tale aggiornamento è stato reso necessario dalle novità normative introdotte con il Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, che ha stabilito il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla suddetta Definizione agevolata (Rottamazione-quater). Precedentemente, il termine era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023. Conseguentemente, è stato differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agazia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023).

I nuovi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria riguardano principalmente l'ambito di applicazione della definizione agevolata, i debiti agevolabili o esclusi, le modalità di adesione e quelle di presentazione delle domande.

CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'ANALISI DEL RISCHIO ED IL CONTROLLO DELLE NUOVE PARTITE IVA

Legge di Bilancio 2023 – Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 16 maggio 2023

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), con una modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha previsto che l'Agazia delle Entrate – nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi Iva – implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite Iva, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali. A seguito dell'attività di controllo, tali soggetti verranno invitati a presentarsi presso gli uffici dell'Agazia delle Entrate al fine di esibire le dovute scritture contabili e consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività.

Con apposito provvedimento dello scorso 16 maggio, l'Agazia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di controllo in attuazione di quanto previsto dalla succitata disposizione, allegando, inoltre, il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2022

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2023 – Comunicato dell'Agazia delle Entrate del 17 maggio 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2023, con cui sono state approvate le ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), già definiti con i D.M. del 21 marzo 2022 e dell'8 febbraio 2023, per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati del periodo d'imposta 2022.

Il Provvedimento del MEF, emesso a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione degli esperti, introduce, esclusivamente per l'anno d'imposta 2022, i correttivi congiunturali da applicare ai 175 Isa, al fine di adeguarne i risultati agli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della difficoltà susseguenti alla pandemia, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse.

Tra le modifiche, viene stabilito che gli ISA in vigore per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021, per i quali, tuttavia, vige comunque l'obbligo della comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023

On-line la nuova guida dell'Agencia delle Entrate (2 maggio 2023)

Nell'apposita sezione del sito dell'Agencia delle Entrate "l'Agencia informa" è stata pubblicata la nuova guida "La dichiarazione precompilata 2023" con l'intento di rendere più agevole la compilazione della dichiarazione e supportare chi decide di trasmetterla direttamente attraverso la procedura online.

In un'ottica di semplificazione, vengono innanzitutto utilizzati nuovi dati come le informazioni relative ai canoni di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede. Tra le novità della precompilata 2023 anche le spese di intermediazione alle agenzie immobiliari per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa: su tale aspetto la guida specifica che gli oneri possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le Certificazioni Uniche. Altra importante novità, sempre da quest'anno, è la possibilità di annullare non solo il modello 730, ma anche Redditi Persone fisiche, inviati tramite l'applicativo web.



SUPERBONUS – OMESSA PRESENTAZIONE ASSEVERAZIONE – REMISSIONE IN BONIS

Risposta dell'Agencia delle Entrate ad interpello n. 332 del 29 maggio 2023

L'Agencia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 332 del 29 maggio 2023, ha fornito chiarimenti sull'utilizzo della remissione in bonis nei casi di mancata presentazione dell'asseverazione prevista dall'allegato B del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, relativa ad interventi di sismabonus con detrazione nella misura del superbonus 110 per cento.

Premettendo che la mancanza dell'asseverazione non rappresenta un'ipotesi di violazione meramente formale poiché può ostacolare l'attività di controllo e pregiudicare la fruizione della detrazione edilizia, l'Agencia precisa che è possibile accedere all'istituto della remissione in bonis sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente inadempiente abbia avuto formale conoscenza.

In particolare, per accedere alla remissione in bonis è necessario che il contribuente

- › effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione;
- › versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO AD USO PROMISCUO

DOMANDA Si chiede di sapere il trattamento fiscale delle auto ad uso promiscuo, in particolare sulla divisione del costo del carburante.

RISPOSTA L'attribuzione di auto ad uso promiscuo (ossia per motivi sia lavorativi che personali) prevede uno specifico regime fiscale per l'impresa e per il dipendente. In tale contesto, le spese di gestione dell'auto sono generalmente a carico del datore di lavoro (bollo auto e assicurazione, tagliando, revisione) mentre le spese del carburante o dell'energia elettrica per la ricarica di eventuale batteria possono essere assegnati anche al lavoratore, almeno per la parte relativa agli spostamenti privati. Con la Circolare ministeriale 16 febbraio 2007 n. 11/E è stato precisato che nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente. In tal caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell'impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato. In ogni caso l'importo complessivamente deducibile dall'impresa, a titolo di *fringe benefit* e di altri costi, non può eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo.



TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

DOMANDA In caso di lavoratore che nell'anno da prendere in considerazione per la verifica del limite reddituale del 25% ha percepito sia redditi derivanti da rapporti di lavoro del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, che redditi di altri settori (ad esempio è stato dipendente di un'officina meccanica) quali redditi devono essere presi in considerazione per la verifica? Tutti oppure solo quelli rientranti nelle attività previste dalla nuova normativa sulle mance?

RISPOSTA La norma fa espresso riferimento al limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Con ciò si ritiene che, ai fini del calcolo del predetto limite, debba essere preso come riferimento solo il reddito percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dei settori contemplati dalla disciplina della tassazione separata.

DOMANDA Per i premi di risultato, in sede di conguaglio di fine rapporto/fine anno, entra in gioco anche la clausola di salvaguardia (si verifica se è più favorevole l'applicazione della detassazione oppure della tassazione ordinaria). Per le mance vale la stessa cosa?

RISPOSTA Nel caso di specie, la detassazione al 5% degli importi ricevuti a titolo di mance rappresenta il regime naturale, salva la rinuncia espressa da parte del lavoratore, a fronte della quale trova applicazione la tassazione ordinaria.

DOMANDA Quali informazioni dovrebbe contenere il modulo di espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro?

RISPOSTA Come noto, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro (nel qual caso si applicherà la tassazione ordinaria).

In mancanza di indicazioni specifiche al riguardo, si ritiene che sia sufficiente qualsiasi formula idonea a dimostrare la volontà del prestatore di lavoro a rinunciare alla tassazione sostitutiva.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DOMANDA È possibile applicare la sanzione ridotta del 3% sugli avvisi bonari relativi alla Lipe per i periodi successivi al primo trimestre, quindi 2°, 3° e 4° trimestre 2022?

RISPOSTA La sanzione ridotta del 3% per gli omessi o tardivi versamenti riferiti alle Lipe del 2°, 3° e 4° trimestre 2022 è applicabile solo se al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, era già pendente una rateazione dei relativi avvisi bonari. Al riguardo, la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 7 del 2023 ha precisato che la definizione agevolata degli avvisi bonari, (commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023), è ammessa anche se l'avviso bonario è riferito alle liquidazioni periodiche Iva. Ciò detto, si ricorda che gli avvisi bonari coperti dalla definizione agevolata sono quelli relativi ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (comma 153) o quelli riferiti a qualsiasi periodo d'imposta, purché alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale (comma 155). Dunque, nel caso di specie, trattandosi di omessi versamenti riferiti al 2022 occorre verificare il requisito della pendenza della rateazione alla data di entrata in vigore della legge 197/2022.

CHIUSURA PARTITA IVA D'UFFICIO

DOMANDA Si chiede di sapere, a seguito delle novità introdotte con la legge di bilancio 2023, le ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate può chiudere d'ufficio una partita Iva.

RISPOSTA L'articolo 1, comma 148, della legge n. 197/2022, ha previsto una nuova ipotesi al cui verificarsi è possibile per l'Agenzia, a partire dal 1° gennaio 2023, disporre la cessazione d'ufficio della partita Iva.

In particolare, nell'effettuare le specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, l'Agenzia può invitare il contribuente a comparire di persona presso l'ufficio per esibire documentazione idonea a verificare l'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati. Se il contribuente non si presenta, o in caso di esito negativo dei riscontri fatti sui documenti esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e, contestualmente, irroga la sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Inoltre, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nei casi di cessazione della partita Iva, lo stesso soggetto può successivamente richiederla solo se presenta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Se le violazioni fiscali sono state commesse prima del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempre che non sia intervenuto il versamento delle stesse.

